



Concilia & Risolvi
Organismo di Mediazione
Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia

Regolamento di Mediazione

Release 40.0.0
In vigore dal 25 gennaio 2025

Indice degli articoli

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Articolo 3 – Avvio della procedura

Articolo 3 bis – Adesione della parte chiamata in mediazione

Articolo 3 ter – Primo incontro di programmazione

Articolo 3 quater – Mancata adesione della parte chiamata in mediazione

Articolo 4 – Luogo della Mediazione

Articolo 4 bis – Mediazione in modalità telematica

Articolo 5 – Designazione del Mediatore

Articolo 5 bis – Formazione, tirocinio assistito ed aggiornamento dei Mediatori

Articolo 6 – Obblighi del Mediatore

Articolo 7 – Poteri del Mediatore

Articolo 8 – Le parti

Articolo 9 – Estinzione della procedura

Articolo 10 – Forma dell'accordo

Articolo 11 – Obblighi di Riservatezza

Articolo 12 – Indennità

n. 753 Registro del Ministero della Giustizia

Articolo 13 – Accesso alle informazioni

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

Articolo 15 – Leggi applicabili

Articolo 16 – Codice di disciplina



Concilia & Risolvi
Organismo di Mediazione
Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia

Indice degli Allegati

Allegato A – Indennità

Allegato B – Indirizzi e Riferimenti di “Concilia E Risolvi”

Allegato C - Codice Europeo di Condotta dei Mediatori

Allegato D – Scheda di valutazione

Allegato E – Calendario operativo della Segreteria

Concilia e Risolvi
organismo di mediazione
n. 753 Registro del Ministero della Giustizia



Concilia & Risolvi
Organismo di Mediazione
Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

Adesione alla procedura	- L'atto delle parti consistente nella manifestazione di volontà a partecipare alla mediazione. Si perfeziona con il versamento delle spese di avvio della procedura.
Conciliazione	- L'accordo raggiunto dalle parti al termine della procedura. - La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione
Mediatore	- Il professionista esperto che guida le parti nella procedura tesa alla composizione stragiudiziale delle controversie insorte. Non ha poteri decisorii. - La persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo
Mediazione	- L'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa
Mediazione obbligatoria	- Procedura imposta dalla norma (Art. 5 D. Lgs. 28 del 2010) quale condizione di procedibilità.
Mediazione volontaria	- Procedura voluta dalla parte interessata senza che sussista obbligo di legge
Mediazione delegata	- E' tale quando la mediazione viene attivata su provvedimento del giudice, per materie obbligatorie.
Mediazione demandata	E' tale quando la mediazione viene attivata su provvedimento del giudice, per materie non obbligatorie.
Organismo	- L'organizzazione di diritto privato, autorizzato dal Ministero ad offrire servizi di mediazione. <u>Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia</u> - L'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
Sessione congiunta	- L'incontro che avviene con il Mediatore alla presenza di tutte le parti.



Concilia & Risolvi
Organismo di Mediazione
Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia

Sessione separata	- L'incontro che avviene tra il Mediatore e ciascuna parte, senza l'intervento delle controparti.
Parte	- Si considera parte ciascun centro di interesse, composto da una o più persone fisiche o giuridiche che siano portatrici di uguali diritti e che, nemmeno in via puramente astratta, possano disporre degli stessi in maniera diversa e distinta, a nulla valendo a tal fine la comunione di intenti. A titolo meramente esemplificativo, i comproprietari, sebbene orientati verso una comune soluzione della controversia, potendo in via astratta disporre della propria quota in maniera distinta, non costituiscono unico centro di interesse, bensì centri di interesse distinti e pertanto parti distinte.
Spese di avvio adesione	- Quanto dovuto da ciascuna parte che chiede di attivare la procedura o da ciascuna parte che decide di aderire alla procedura.
Spese di mediazione	- Quanto dovuto da ciascuna parte. L'ammontare dipende dal valore della controversia. Comprendono l'onorario del o dei mediatori intervenuti. Sono esclusi gli onorari degli esperti.
Termini di adesione	<p>Il periodo di tempo concesso alle controparti per comunicare la propria volontà di aderire alla procedura.</p>
Termini di accettazione della proposta	- Il periodo di tempo che il Mediatore concede alle parti al fine di comunicare la propria volontà di accettare la proposta conciliativa.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. **“Concilia E Risolvi”** applica il seguente regolamento alle procedure di mediazione, aventi data di protocollo successivo all’entrata in vigore della L. 98 del 9 agosto 2013, tese alla risoluzione delle controversie insorte tra le parti.
2. Il presente regolamento si applica alle controversie nazionali ed è derogabile per espressa volontà delle parti, d’intesa con **“Concilia E Risolvi”**.



Concilia & Risolvi
Organismo di Mediazione
Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia

3. In caso di provvedimenti a carico di "**Concilia E Risolvi**" che comportino la sospensione o la cancellazione dal *Registro degli Organismi* autorizzati o che ne impediscano la prosecuzione, la procedura avrà luogo presso altro organismo indicato da "**Concilia E Risolvi**".

Articolo 3 – Avvio della procedura

1. L'avvio della procedura avviene con la presentazione della domanda, predisposta sul modello in vigore scaricabile dal sito www.conciliaerisolvi.it; domande presentate su modelli antecedenti a quello disponibile sul sito alla data di presentazione, benché accettate, non saranno elaborate fino al momento di invio sul modello in vigore. I versamenti nel frattempo effettuati a qualunque titolo saranno ritenuti da "**Concilia E Risolvi**" a titolo definitivo.
2. La protocollazione delle domande regolarmente predisposte avverrà secondo quanto riportato ai punti successivi. Le domande ricevute a mezzo canali telematici, oltre le ore 17,30 dei giorni lavorativi dal lunedì al mercoledì, si considerano presentate il giorno lavorativo successivo; le domande ricevute oltre le ore 12,30 del giovedì si considerano presentate il primo giorno lavorativo della successiva settimana. Analogamente le domande ricevute il giorno antecedente le chiusure previste dal Calendario della segreteria si considerano presentate nel primo giorno lavorativo successivo. La richiesta di deroghe a quanto qui previsto, comporta il versamento di Euro 50,00 (iva esclusa).
3. La presentazione della domanda di attivazione della procedura vale, per la parte istante, quale accettazione integrale del presente regolamento e della domanda di attivazione medesima.
4. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge presso l'organismo territorialmente competente che ha ricevuto per primo la domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.
5. Il ricorso alla procedura di mediazione può avvenire per iniziativa propria delle parti, ovvero in forza di una disposizione di legge o per invito del giudice.
6. La parte che intende avviare la Mediazione può, alternativamente:
 - a. presentare la domanda alla segreteria della sede legale di "**Concilia E Risolvi**" (Via Enrico Dandolo n. 77, 76123 Andria - BT), predisposta su apposito modello, disponibile presso le



Concilia & Risolvi
Organismo di Mediazione
Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia

segreterie operative indicate nell'Allegato B *Indirizzi e Riferimenti*, o scaricabile dal sito www.conciliaerisolvi.it

- b. inviare la domanda, a mezzo raccomandata a.r., presso la sede legale di "**Concilia E Risolvi**" (Via Enrico Dandolo n. 77, 76123 Andria - BT), predisposta su apposito modello, disponibile presso le segreterie operative indicate nell'Allegato B *Indirizzi e Riferimenti*, o scaricabile dal sito www.conciliaerisolvi.it
 - c. inviare la domanda, all'indirizzo di posta elettronica segreteria@conciliaerisolvi.it, della segreteria della sede legale di "**Concilia E Risolvi**", predisposta sul modello scaricabile dal sito www.conciliaerisolvi.it
 - d. ovvero, per le persone giuridiche ed i professionisti, inviare la domanda, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo conciliaerisolvi@lexunpec.it, predisposta sul modello scaricabile dal sito www.conciliaerisolvi.it
7. L'istanza di avvio della procedura, a pena di improcedibilità, dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
- a. le generalità, ovvero la ragione sociale, della parte istante e delle controparti, comprensive di codice fiscale e partita iva (per i soggetti IVA)
 - b. i recapiti della parte istante e delle controparti al fine di consentire il regolare invio delle comunicazioni;
 - c. l'indicazione ed i recapiti del legale che assiste la parte istante;
 - d. l'oggetto della controversia;
 - e. la pretesa;
 - f. le motivazioni sottostanti;
 - g. il valore della controversia se noto; qualora non indicato, ovvero indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole divergenza tra le parti sulla stima, il valore della controversia è deciso da "**Concilia E Risolvi**", ma non può in nessun caso risultare maggiore di € 250.000 (Euro duecentocinquantamila); il valore così deciso da "**Concilia E Risolvi**" è comunicato alle parti. In ogni caso, qualora, all'esito del procedimento, il valore della controversia dovesse risultare maggiore di quello indicato nella domanda di attivazione o deciso da "**Concilia E Risolvi**", laddove previsto, lo stesso sarà oggetto di rettifica, con tutte le conseguenze che ciò comporta ai fini delle indennità dovute.



Concilia & Risolvi
Organismo di Mediazione
Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia

- h. Prova dell'avvenuto versamento delle spese di avvio e delle spese di convocazione determinate secondo quanto indicato nelle istruzioni riportate nel modello di istanza di attivazione scaricabile dal sito www.conciliaerisolvi.it
8. L'istanza potrà contenere, quali elementi eventuali, tutte le informazioni aggiuntive che la parte intende rendere note, non sussistendo in tal caso alcun obbligo di riservatezza e segretezza a carico di "**Concilia E Risolvi**" direttamente o delle persone da esso preposte alla gestione della controversia.
9. In caso di omesso o insufficiente versamento delle spese indicate al precedente punto 7. lettera h, la procedura sarà acquisita e protocollata secondo quanto previsto al precedente punto 2., ma non si procederà alla convocazione delle controparti fino a totale versamento delle somme dovute.
10. Ricevuta l'istanza, la segreteria, valutata la completezza, provvede ad attribuire il numero di protocollo, secondo quanto previsto al precedente punto 2., ed a comunicarlo alla parte istante, affinché questa, salva diversa richiesta da indicare nel modello di attivazione, provveda a convocare direttamente le controparti, al fine di informare le stesse della procedura avviata. È facoltà della parte istante chiedere alla Segreteria dell'organismo di provvedere alla convocazione delle controparti. In tal caso la parte istante è tenuta a versare il costo del servizio come determinabile in ossequio alle indicazioni riportate nel modello di istanza.
11. Il Responsabile di "**Concilia E Risolvi**", ricevuta l'istanza, designa il Mediatore e fissa la data del primo incontro, da tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dalla data di protocollazione. Qualora la parte istante chieda che il primo incontro si tenga necessariamente entro i successivi 25 giorni, è tenuta a versare, a titolo di servizio urgente, ulteriori Euro 25,00 (iva esclusa).
12. La procedura ha una durata massima di tre mesi, a partire dalla data di presentazione della domanda, prorogabile di ulteriori tre mesi per volontà e/o comportamento delle parti. In tal caso le parti saranno tenute al versamento di ulteriori spese, pari al 100% delle sole spese di mediazione, maggiorazioni escluse, come stabilite dal D.M. 150/2023 in funzione del valore di procedura.
13. Anche prima del primo incontro, da tenersi nel luogo e nel giorno indicato nella comunicazione di convocazione, "**Concilia E Risolvi**" ha facoltà di chiedere il versamento totale delle spese di mediazione come indicate nell'Allegato A *Indennità*, a titolo di deposito cauzionale. Il mancato versamento o il mancato invio della documentazione comprovante l'avvenuto versamento, determina la sospensione della procedura fino a che tutte le parti non abbiano versato quanto richiesto, fatte salve le ipotesi previste al c. 5-bis dell'art. 17 D. Lgs. n. 28/2010. All'esito della procedura, le somme eventualmente versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto in ossequio al presente regolamento, saranno ripetute all'avente titolo.



Concilia & Risolvi

Organismo di Mediazione

Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia

Articolo 3 bis –Adesione della parte chiamata in mediazione

1. La segreteria di “**Concilia E Risolvi**” invia alle parti indicate nell’istanza di mediazione, a mezzo del servizio postale, fax o posta elettronica, in base a quanto indicato nella domanda di attivazione, la lettera di invito ad aderire alla procedura.
2. L’invito riporta le generalità del soggetto istante, le ragioni a fondamento della controversia, anche mediante allegazione di estratto della domanda, il valore ad essa attributo, la data ed il luogo fissati per il primo incontro, nonché le modalità per esprimere l’adesione al primo incontro e le somme da versare a titolo di spese di adesione, anticipo e deposito cauzionale sulle spese di mediazione.
3. L’adesione al primo incontro si intende perfezionata
 - a. con la comparizione in occasione dello stesso, prima del quale la parte invitata è tenuta a versare o a provare di aver versato le spese di adesione, le spese di mediazione previste per il primo incontro, gli eventuali anticipi e depositi cauzionali indicati nella lettera di invito; i versamenti potranno essere effettuati anche direttamente presso la Segreteria di C&R;
 - b. mediante invio della conferma di adesione riportata a tergo della lettera di invito, corredata dalla prova dell’avvenuto versamento delle spese di adesione, le spese di mediazione previste per il primo incontro, gli eventuali anticipi e depositi cauzionali indicati nella lettera di invito ad aderire;
 - c. mediante invio del modello di Conferma di adesione scaricabile dal sito www.conciliaerisolvi.it, corredata dalla prova dell’avvenuto versamento delle spese di adesione, le spese di mediazione previste per il primo incontro, gli eventuali anticipi e depositi cauzionali indicati nella lettera di invito ad aderire;
 - d. mediante invio di qualunque comunicazione contenente l’intenzione di aderire, corredata dalla prova dell’avvenuto versamento delle spese di adesione, le spese di mediazione previste per il primo incontro, gli eventuali anticipi e depositi cauzionali indicati nella lettera di invito ad aderire;
 - e. con la richiesta giustificata di rinvio a data diversa da quella indicata nella lettera di invito; la richiesta di rinvio ha valore solo a seguito del versamento delle spese di adesione, le spese di mediazione previste per il primo incontro, gli eventuali anticipi e depositi cauzionali indicati nella lettera di convocazione, incrementate di ulteriori Euro 25,00 (iva esclusa)
 - f. a fronte del versamento delle spese di adesione, le spese di mediazione previste per il primo incontro, gli eventuali anticipi e depositi cauzionali indicati nella lettera di invito ad



Concilia & Risolvi
Organismo di Mediazione
Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia

aderire, anche in assenza di comunicazioni. Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre i termini indicati dalla segreteria di “**Concilia E Risolvi**” per l’adesione.

4. L’adesione, comunque perfezionata, implica l’accettazione integrale del presente Regolamento.
5. Qualora, entro e non oltre il primo incontro, la parte invitata non chieda la revisione in riduzione del valore attribuito alla controversia, esso risulta pari a quello indicato dalla parte istante o indicato nella lettera di invito, salvo il maggior valore risultante in esito alla procedura.

Articolo 3 ter – Primo incontro di procedura

1. Ai sensi del comma 6 dell’art. 8 del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, come modificato dalla riforma della giustizia civile del settembre 2022 (anche nota come riforma Cartabia), la procedura si apre alla presenza delle parti. Il mediatore, dopo aver esposto la funzione e le modalità di conduzione della procedura, nonché dichiarata la sua imparzialità, si adopera affinché le parti possano raggiungere un accordo di conciliazione, grazie anche alla cooperazione leale ed in buona fede delle parti medesime e degli avvocati che le assistono.
2. A chiusura del primo incontro, il mediatore redige apposito verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti.
3. Eventuali successive rinunce delle parti o ingiustificate mancate comparizioni agli incontri successivi comportano l’obbligo a versare per intero le spese di mediazione al netto delle anticipazioni versate.

Articolo 3 quater – Mancata adesione della parte chiamata in mediazione

1. In tutti i casi per i quali la legge impone il tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, ovvero le materie per le quali la mediazione risulta obbligatoria, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.
2. Nelle ipotesi di assenza o di mancata adesione anche di una sola delle parti invitate in mediazione, la parte istante può procedere alla formulazione di una proposta conciliativa da inviare alla parte assente o che non ha aderito.

n. 753 Registro del Ministero della Giustizia



Concilia & Risolvi
Organismo di Mediazione
Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia

3. Nelle ipotesi di procedura volontaria, la segreteria di “**Concilia E Risolvi**”, su richiesta della parte istante, previo versamento del relativo compenso (spese per la redazione del verbale relativo a procedura volontaria), rilascia verbale di conclusione della procedura per mancata partecipazione della parte invitata, ai sensi dell’art. 11 c. 4 del D. Lgs. n. 28/2010.
4. In caso di impossibilità a dar corso alla procedura per mancata adesione delle parti invitate, la parte istante e tenuta a versare le spese di mediazione dovute nella misura prevista dalla disciplina.

Articolo 4 – Luogo della Mediazione

1. La procedura avrà luogo nelle sedi di “**Concilia E Risolvi**”, ovvero, con il consenso delle parti, in altro luogo. Eventuali preferenze espresse dalle parti in riferimento al luogo di svolgimento della procedura non risultano vincolanti per l’organismo.

Articolo 4 bis – Mediazione in modalità telematica

1. Fatto salvo l’obbligo di partecipare personalmente alla procedura, ciascuna parte può chiedere di partecipare da remoto, in modalità telematica, anche se limitatamente ad alcuni incontri. Chi chiede di partecipare da remoto deve preventivamente dotarsi di dispositivo di firma digitale o altra tipologia di firma elettronica qualificata.
2. La richiesta di partecipazione da remoto deve essere presentata dalla parte interessata contestualmente alla comunicazione di adesione alla procedura.
3. Le modalità di collegamento alla stanza virtuale sono comunicate a cura del mediatore alle parti che ne abbiano fatto richiesta e che risultano in regola con il versamento degli importi indicati dalla segreteria nella lettera di invito a partecipare.
4. A conclusione di ciascun incontro il mediatore valuta l’opportunità di redigere il verbale di seduta in funzione degli accadimenti. Qualora le parti chiedano che il verbale venga comunque redatto, ciascuna sarà tenuta al versamento di Euro Trenta/00 al netto degli oneri di legge.
5. Quanto al precedente punto 4 si applica al documento unico informatico, in formato nativo digitale che il mediatore forma a conclusione dell’intera procedura di mediazione, contenente il verbale conclusivo e l’eventuale accordo raggiunto.



Concilia & Risolvi
Organismo di Mediazione
Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia

6. I documenti informatici, una volta sottoscritti digitalmente dalle parti, vengono inviati al mediatore incaricato affinché lo stesso li sottoscriva mediante apposizione di firma digitale. Successivamente il mediatore provvede a rimettere gli stessi alle parti, agli avvocati ed alla segreteria dell'organismo.

Articolo 5 – Designazione del Mediatore

1. Il Mediatore designato a gestire il procedimento è selezionato tra coloro che risultano accreditati da **“Concilia E Risolvi”** ed inseriti nelle proprie liste. I criteri di nomina che **“Concilia E Risolvi”** adotta per la designazione del Mediatore sono i seguenti:
 - a. competenza professionale del Mediatore nella materia oggetto della controversia, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria dallo stesso posseduta
 - b. competenza territoriale della sede presso la quale è stata presentata istanza
 - c. preferenza congiuntamente espressa dalle parti
 - d. disponibilità
 - e. livello medio ponderato di soddisfazione sull'operato del Mediatore espresso dalla clientela in occasione delle procedure gestite in passato, calcolato sul totale delle procedure gestite dall'organismo;
 - f. anzianità di iscrizione nei registri dell'organismo.
2. I criteri indicati sono di volta in volta attivati secondo l'ordine espresso al punto precedente.
3. **“Concilia E Risolvi”** può designare un mediatore diverso da colui che ha condotto la procedura, al solo fine di formulare e verbalizzare la proposta conciliativa. Tale proposta produce gli effetti previsti dalla legge.

organismo di mediazione

Articolo 5 bis – Formazione, tirocinio assistito ed aggiornamento dei Mediatori

1. **“Concilia E Risolvi”** si obbliga a consentire, ai propri Mediatori nonché ai Mediatori di altri organismi abilitati, che ne facciano richiesta, di effettuare gratuitamente il tirocinio previsto dalla norma.



Concilia & Risolvi
Organismo di Mediazione
Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia

2. Al fine di garantire la professionalità e la preparazione dei propri Mediatori, **"Concilia E Risolvi"**, nel rispetto della disciplina vigente, verificherà la formazione posseduta dagli stessi.
3. Al fine di consentire ed agevolare la realizzazione del tirocinio, **"Concilia E Risolvi"** si dichiara disponibile ad ospitare, gratuitamente, anche Mediatori di altri organismi, previa informativa resa alle parti del procedimento e solo dopo aver dalle stesse ottenuto consenso alla loro partecipazione.
4. La mancata partecipazione del Mediatore ai corsi di aggiornamento secondo quanto previsto dalla norma relativamente alla formazione continua dei Mediatori, costituisce causa di cancellazione del Mediatore dall'elenco dei Mediatori di **"Concilia E Risolvi"**.

Articolo 6 – Obblighi del Mediatore

1. Il Mediatore designato, all'atto dell'accettazione, è tenuto a rilasciare dichiarazione di indipendenza ed imparzialità nei confronti delle parti. La procedura non ha inizio in difetto di detta dichiarazione. La stessa può essere resa all'interno del verbale di seduta.
2. Il Mediatore è tenuto ad osservare il presente regolamento in ogni sua parte, con particolare riguardo agli obblighi di riservatezza di seguito illustrati.
3. Qualora, nel corso della procedura già avviata, il Mediatore venga a conoscenza di situazioni di possibile conflitto di interesse di natura personale o professionale, esistenti o sopravvenute, è tenuto, senza indugio, a dare comunicazione alle parti ed alla segreteria di **"Concilia E Risolvi"**, che tempestivamente provvede alla designazione di un nuovo Mediatore, salvo consenso delle parti alla prosecuzione dinanzi al medesimo.
4. Il Mediatore, che per qualunque ragione, venga sostituito, è tenuto a consegnare alla segreteria di **"Concilia E Risolvi"**, in plico chiuso, tutto il materiale documentale relativo alla controversia di cui è venuto in possesso; è tenuto inoltre a trasferire il contenuto obiettivo delle informazioni apprese nel corso della procedura, anche di natura confidenziale e riservata, solo ed esclusivamente al Mediatore che lo sostituisce.
5. Al mediatore che non possa continuare a prestare la propria opera per sopraggiunta impossibilità, o che venga sostituito su richiesta congiunta delle parti, si applica la stessa disciplina prevista ai precedenti punti di questo articolo.



Concilia & Risolvi
Organismo di Mediazione
Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia

6. Prima dell'avvio della procedura, al Mediatore è data facoltà di rinunciare all'incarico solo se da tale decisione non risulti impedimento per "**Concilia E Risolvi**" nell'erogazione del servizio richiesto. Avviata la procedura, il Mediatore non può rinunciare all'incarico, se non per giustificato motivo.
7. È prerogativa del Mediatore designato constatare e verbalizzare la comparizione delle parti.
8. Nelle ipotesi previste dalla norma per le quali la conciliazione è condizione di procedibilità, qualora la parte istante dovesse rinunciare o non comparire in seguito alla mancata adesione delle controparti, il Mediatore si astiene dal redigere il verbale negativo del tentativo di conciliazione. In tale circostanza la procedura è da ritenersi come mai avvenuta. Le somme a qualunque titolo versate dalla parte istante non saranno rimborsate.
9. Il Mediatore è tenuto, in qualunque momento del procedimento, a formulare proposta conciliativa qualora le parti ne facciano concorde richiesta.
10. Prima della formulazione della proposta conciliativa, sia essa richiesta dalle parti o per iniziativa propria del mediatore, quest'ultimo informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art.13 del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010.
11. A conclusione di ciascun incontro il Mediatore è tenuto a redigere verbale.
12. Il mediatore è tenuto a redigere verbale anche per quegli incontri programmati ma non effettuati per intervenuta richiesta giustificata di rinvio.
13. A conclusione della procedura, il Mediatore è tenuto ad ottenere dalle parti le schede di valutazione del servizio - Allegato D *Scheda di valutazione* – compilate in ogni sua parte; è obbligo del Mediatore inviare la stessa al Responsabile dell'organismo.
14. Al mediatore che non avrà consegnato alla segreteria l'intero fascicolo contenente gli atti della procedura, in particolare i verbali di ciascun incontro, non saranno corrisposti i relativi compensi.
15. Il mediatore, prima di ciascun incontro, è tenuto a verificare che tutte le parti abbiano versato le somme dalle stesse dovute. In difetto dei versamenti, il mediatore è tenuto a rinviare l'incontro fino a versamento avvenuto e provato. L'inosservanza di ciò determina, a carico del mediatore, l'obbligo al risarcimento del danno subito da "**Concilia E Risolvi**" in caso di successivo mancato pagamento. Quanto per tale ragione dovuto dal mediatore sarà trattenuto da "**Concilia E Risolvi**" in occasione del versamento degli onorari dallo stesso maturati, anche in riferimento ad altre procedure.



Concilia & Risolvi
Organismo di Mediazione
Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia

16. A pena di cancellazione dall'elenco dei Mediatori ammessi da "**Concilia E Risolvi**" a svolgere la propria attività presso l'organismo, il Mediatore è tenuto ad adempiere agli obblighi di formazione posti a suo carico dalla disciplina sulla mediazione.

Articolo 7 – Poteri del Mediatore

Perché la procedura possa risultare effettiva, ovvero tesa a perseguire gli intenti previsti dal Legislatore, il Mediatore

1. è libero di condurre la mediazione nel modo che ritiene più opportuno in relazione alla natura della controversia nell'intento di giungere alla più rapida composizione della stessa;
2. decide le date degli incontri successivi, qualora necessari;
3. stabilisce la successione e l'alternanza tra le sessioni congiunte e le sessioni separate;
4. non ha potere decisivo sulla controversia;
5. può proporre una soluzione conciliativa in caso di mancato accordo decorsi i termini della procedura, secondo quanto previsto dalla norma;
6. può formulare proposta conciliativa anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti;
7. può, in presenza di elementi sufficienti, proporre soluzione conciliativa, anche se non richiesta delle parti;
8. può procedere, su richiesta di una o più parti, all'individuazione di esperti qualora la specificità della controversia lo richieda;
9. può chiedere l'assistenza di uno o più colleghi Mediatori tra quelli inseriti nelle liste di "**Concilia E Risolvi**";
10. può, in occasione delle sessioni separate, previo consenso della parte interessata, procedere alla redazione del verbale nonché a registrazioni audio-video;
11. può condurre le sessioni separate attraverso incontri personali, ovvero avvalersi di strumenti informatici quali la posta elettronica, la videoconferenza e le comunicazioni telefoniche; in ogni caso non è tenuto ad informare preventivamente le controparti;
12. per richiesta espressa anche di una sola delle parti o per iniziativa propria, può, in caso non venga raggiunto alcun accordo, non procedere alla verbalizzazione delle eventuali proposte formulate nel corso della procedura che non abbiano trovato accoglimento;



Concilia & Risolvi
Organismo di Mediazione
Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia

13. può rifiutarsi di consegnare qualunque verbale, qualora la parte non sia in regola con i versamenti dovuti.

Articolo 8 – Le parti

1. Le parti non possono intervenire nella procedura senza l'assistenza dal proprio legale. L'assenza del legale equivale a mancata adesione alla procedura.
2. Le parti possono farsi assistere da persone di fiducia.
3. Le parti possono farsi rappresentare da persone dotate di procura speciale da esibire all'inizio di ciascun incontro. La mancata esibizione della procura equivale a mancata comparizione.
4. Le persone giuridiche partecipano alla mediazione nella persona del legale rappresentante o altra persona munita di procura speciale.

Articolo 9 – Estinzione della procedura

1. La procedura si estingue nei seguenti casi:
 - a. per rinuncia espressa della parte istante, da comunicare, nelle stesse forme previste per la presentazione della domanda di mediazione, entro i cinque giorni precedenti la data fissata per la fase di programmazione;
 - b. per mancanza dei presupposti alla continuazione all'esito del primo incontro;
 - c. per mancata adesione delle controparti;
 - d. per raggiunto accordo tra le parti;
 - e. in difetto dell'accordo, per decorrenza del termine massimo di durata previsto dalla norma, salva la volontà delle parti di chiedere eventuale poroga, con conseguente incremento delle spese di mediazione;
 - f. quando il Mediatore ravvisi l'impossibilità di raggiungere un accordo, ritenuto che le posizioni assunte dalle parti siano inconciliabili;



Concilia & Risolvi
Organismo di Mediazione
Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia

- g. per decesso di una delle parti, salvo intervento degli eredi che consenta la conclusione del procedimento nei termini previsti all'art. 6 del D. Lgs. n. 28/2010.

Articolo 10 – Forma dell'accordo

1. Perché possa produrre gli previsti dalla legge, l'accordo deve essere redatto in forma scritta e sottoscritto dalle parti, o loro rappresentanti, e dai rispettivi legali, nonché da mediatore che ha gestito la procedura.

Articolo 11 – Obblighi di Riservatezza

1. Chiunque, a qualunque titolo, presta il proprio servizio per "**Concilia E Risolvi**", non può essere obbligato a rivelare quanto appreso nel corso delle procedure anche se da altri condotte; né potrà essere obbligato a rendere testimonianza o produrre elementi di prova in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
 2. Fatta eccezione per le parti, chiunque ed a qualunque titolo prenda personalmente parte alla mediazione, è tenuto ad osservare la massima riservatezza relativamente a quanto appreso nel corso della procedura, con particolare riguardo ad opinioni, offerte, proposte, suggerimenti, ammissioni o intenzioni espresse dalle parti.
 3. Quanto al precedente punto non trova applicazione qualora le parti consensualmente acconsentano alla divulgazione di tutto o parte di quanto emerso nel corso della procedura. Il consenso deve essere espresso esclusivamente in forma scritta.
 4. Il Mediatore non osserva gli obblighi di riservatezza qualora sussistano circostanze che possano rappresentare concreto rischio per l'incolumità di persone.
 5. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'art. 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
- n. 753 Registro del Ministero della Giustizia**
6. Il Mediatore non può divulgare quanto appreso durante le sessioni separate, salvo intervenuto consenso della parte interessata. Il consenso deve essere espresso esclusivamente in forma scritta.



Concilia & Risolvi
Organismo di Mediazione
Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia

Articolo 12 – Indennità

1. All’atto della presentazione della domanda introduttiva, la parte istante è tenuta a versare le spese di avvio della procedura, le spese di convocazione, nonché le spese di mediazione dovute per il primo incontro, indicate nell’Allegato A *Indennità*. La procedura non ha inizio in difetto del relativo versamento, salvo nelle ipotesi previste al c. 5-bis dell’art. 17 D. Lgs. n. 28/2010.
2. L’eventuale successiva rinuncia non libera la parte istante dal versamento delle spese di avvio e delle spese di convocazione delle controparti.
3. Prima dell’inizio della procedura, le parti aderenti, devono versare o fornire prova dell’avvenuto versamento delle spese di adesione, le spese di mediazione previste per il primo incontro, gli eventuali anticipi e depositi cauzionali indicati nella lettera di invito, salvo nelle ipotesi previste al c. 5-bis dell’art. 17 D. Lgs. n. 28/2010.
4. Al termine della procedura la segreteria liquiderà il saldo delle spese di mediazione ancora dovute, nonché gli incrementi e le riduzioni previste o imposte dalla norma. E’ facoltà di “**Concilia E Risolvi**” applicare sconti ed accordare dilazioni.
5. Le indennità non comprendono gli onorari degli esperti, determinati secondo le tariffe professionali, qualora esistenti, o, in caso contrario, concordati con le parti.
6. Qualora la parte istante, nelle ipotesi di assenza o mancata adesione anche di una sola delle parti invitate in mediazione, intenda inviare proposta di conciliazione alla parte non presente, come previsto al precedente Articolo 3 – quater, sarà tenuta alla corresponsione di un compenso pari alle spese di mediazione indicate nell’ Allegato A, maggiorate delle spese di spedizione, da versare prima dell’invio della proposta.
7. Con riferimento al versamento delle spese di mediazione, avvio ed adesione, e di tutte le altre spese documentate, il verbale redatto dal mediatore e sottoscritto dagli intervenuti in mediazione ha valore di titolo esecutivo per le parti e per l’Organismo; pertanto potrà essere utilizzato al fine di ottenere l’immediato pagamento delle somme dovute nonché per l’attivazione di apposita procedura esecutiva.

n. 753 Registro del Ministero della Giustizia

Articolo 13 – Accesso alle informazioni

1. Alle parti è consentita la consultazione del fascicolo della procedura solo relativamente agli atti depositati in occasione delle sessioni congiunte.



Concilia & Risolvi
Organismo di Mediazione
Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia

2. Le parti ed i loro rappresentanti, possono richiedere a proprie spese, da quantificarsi di volta in volta, copia degli atti della procedura, con esclusione di quelli depositati dalle controparti in occasione delle relative sessioni separate.
3. La parte può consultare gli atti che la stessa ha depositato in occasione delle proprie sessioni separate.
4. La consultazione del fascicolo della procedura è ammessa ai Mediatori designati, ai collaboratori degli stessi ed agli esperti.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche.

Articolo 15 – Leggi applicabili

1. La mediazione è regolata dalla legge e produce gli effetti che la stessa prevede.

Articolo 16 – Codice di disciplina

1. “**Concilia E Risolvi**” aderisce al codice europeo di condotta dei Mediatori, che si riporta nell’Allegato C *Codice Europeo di Condotta dei Mediatori*.

Concilia e Risolvi
organismo di mediazione
n. 753 Registro del Ministero della Giustizia



Concilia & Risolvi
Organismo di Mediazione
Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia

Allegato A

Indennità

criteri di determinazione e calcolo

Ai sensi della riforma della Giustizia Civile del settembre 2022 (riforma Cartabia), nonché dell'articolo 16 del DM n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modifiche (D.M. 150 del 24 ottobre 2023), di seguito si riportano i criteri di determinazione e calcolo dell'indennità dovuta da ciascuna parte. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Laddove non espressamente indicato, tutti gli importi sono da intendersi al netto di imposte, rivalse e oneri previsti per legge.

Spese di avvio

A titolo di spese di avvio e di adesione alla procedura e con riferimento alle procedure che vertono su materie obbligatorie (art. 5 D. Lgs. 28/2010), nonché per procedure demandate e delegate dall'Autorità Giudicante, sono dovuti, da ciascuna parte, gli importi di seguito indicati:

Valore della lite	Spese di avvio e adesione (dovute da ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000	Euro 40
da Euro 1.001 a Euro 50.000	Euro 75
Superiore a Euro 50.000	Euro 110
Valore indeterminato	Euro 110

organismo di mediazione

n. 753 Registro del Ministero della Giustizia



Concilia & Risolvi
Organismo di Mediazione
Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia

Spese di convocazione, per richiesta documenti e per richiesta di rinvio

Per quanto previsto dall'art. 8 c. 1 D. Lgs. 28/2010, l'istante, una volta ottenuto dalla Segreteria di C&R il numero di protocollo del Registro Generale delle Procedure di Mediazione attribuito alla domanda, può provvedere direttamente alla convocazione della parte invitata. L'opzione per la convocazione diretta, ovvero a mezzo della Segreteria di C&R, deve essere richiesta nel modello per l'attivazione della procedura. La mancata indicazione della modalità di convocazione prescelta determina l'improcedibilità della domanda stessa. Qualora la parte istante incarichi la Segreteria di C&R di provvedere alla convocazione della parte invitata, saranno riconosciuti i compensi (spese di convocazione) per il servizio richiesto, così determinati:

- € 15,50 (iva e costo singola lettera raccomandata a.r.) per ciascun destinatario invitato a mezzo lettera raccomandata nazionale
- € 26,70 (iva e costo singola lettera raccomandata 24 ore a.r.) per ciascun destinatario invitato a mezzo lettera raccomandata 1
- € 6,10 (iva inclusa) per ciascun destinatario invitato a mezzo pec o e-mail ordinaria

Qualora la parte istante chieda che il primo incontro si tenga nei successivi 25 giorni calendario dalla data di protocollazione della domanda, è tenuta a versare, a titolo di servizio urgente, ulteriori Euro 25,00 (iva esclusa). Alla parte istante o alla parte che abbia regolarmente aderito e che chieda il rinvio dell'incontro a data diversa da quella già fissata dalla segreteria o dal mediatore, saranno addebitati Euro 25,00 + IVA per ciascuna richiesta, nonché le ulteriori spese di convocazione, se dovute. Nel caso le parti chiedano l'invio di copia di documenti di qualsiasi natura sarà dovuto un ulteriore compenso pari ad Euro 50,00 + IVA, per ciascuna copia, da corrispondere per ciascun destinatario, oltre alle spese postali.

Spese di mediazione

Concilia & Risolvi, ai sensi dell'art. 32 del D.M. 150 del 24 ottobre 2023, dichiara di adottare le tabelle delle spese di mediazione dovute agli Organismi Pubblici previste dal Ministero della Giustizia e riportate nell'Allegato A, ex art. 31 del citato D.M..

Salve le riduzioni e gli incrementi imposti e/o ammessi dalla disciplina vigente e di seguito illustrati, per le procedure che vertono su materia obbligatoria, nonché per procedure delegate e demandate dall'Autorità Giudicante, le spese di mediazione dovute da ciascuna parte sono indicate nelle Tabelle che seguono, in funzione del valore della controversia. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha partecipato al procedimento. Ai fini della corresponsione dell'indennità, si considera parte ciascun centro di interesse. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento non sono derogabili.



Concilia & Risolvi
Organismo di Mediazione
Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia

Il valore della controversia è indicato dalla parte istante nella domanda introduttiva. Qualora, all'esito della procedura, il valore della controversia dovesse risultare maggiore di quello indicato nella domanda introduttiva, l'importo delle spese di mediazione dovute da ciascuna parte sarà rideterminato con riferimento al corrispondente scaglione di valore.

La segreteria, come previsto dalla disciplina in vigore, potrà chiedere, prima del primo incontro, a tutte o ad alcune parti, il versamento di un deposito cauzionale pari al 100% delle spese di mediazione previste dal presente regolamento e determinate in funzione del valore della controversia indicato dalla parte istante. In difetto del richiesto versamento, la parte che non avrà versato sarà considerata assente. In ogni caso, esse sono dovute, per intero, prima del rilascio del verbale.

Gli importi indicati nelle Tabelle che seguono si intendono al netto degli oneri accessori e delle imposte previste per legge.

Le spese di mediazione dovute da ciascuna parte in caso di chiusura della procedura in assenza di accordo conciliativo in esito al primo incontro, sono indicate nella Tabella 1 e Tabella 1 bis, a seconda che si tratti di materie previste all'art. 5 c. 1 del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 (materie obbligatorie).

Qualora in esito al primo incontro di mediazione le parti abbiano raggiunto un accordo di conciliazione, le spese di mediazione dovute da ciascuna parte sono riportate nella Tabella 2 e Tabella 2 bis, a seconda che si tratti di materie previste all'art. 5 c. 1 del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 (materie obbligatorie), con riferimento al valore minimo indicato per ciascuno scaglione di valore, maggiorate di un quinto.

Qualora la procedura prosegua oltre il primo incontro e si concluda con esito negativo per mancato accordo tra le parti, le stesse, ciascuna singolarmente, sono tenute a versare le spese indicate nella Tabella 2 e Tabella 2 bis, a seconda che si tratti di materie previste all'art. 5 c. 1 del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 (materie obbligatorie), con riferimento al valore massimo indicato per ciascuno scaglione di valore.

Qualora la procedura prosegua oltre il primo incontro e si concluda con esito positivo per accordo tra le parti, le stesse, ciascuna singolarmente, sono tenute a versare per intero le spese indicate nella Tabella 2 e Tabella 2 bis, a seconda che si tratti di materie previste all'art. 5 c. 1 del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 (materie obbligatorie), con riferimento al valore massimo indicato per ciascuno scaglione di valore, maggiorate di un quinto.

Qualora il Mediatore formuli e verbalizzi la proposta conciliativa ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, sarà dovuto da ciascuna parte presente un compenso pari ad un quarto delle spese di mediazione massime dovute e riportate alle Tabelle 2 e 2 bis, in funzione dello scaglione di valore.



Concilia & Risolvi
Organismo di Mediazione
Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia

L'articolo 16 c. 4 del D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modificazioni ammette che le spese di mediazione

- a) possano essere incrementate in misura non superiore ad 1/5 (ovvero del 20%) per la particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) debbano essere incrementate di 1/5 (ovvero del 20%) qualora il mediatore, su richiesta anche di una delle parti, ovvero per iniziativa propria, fondata su elementi oggettivi, formulì e verbalizzi la proposta conciliativa ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010; la maggiorazione è dovuta da tutte le parti.

Segue tabella indicante le spese di mediazione, dovute da ciascuna parte, calcolate in ossequio al dettato del D.M. n. 150 del 24 ottobre 2023

Concilia e Risolvi

organismo di mediazione

n. 753 Registro del Ministero della Giustizia



Concilia & Risolvi
Organismo di Mediazione
Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia

Tabella 1 – Indennità di mediazione per materie obbligatorie

Valore procedura	Unico incontro con esito negativo	Unico incontro con esito positivo	Più incontri con esito negativo	Più incontri con esito Positivo
sino a 1000,00	103,77	144,57	142,54	147,62
da 1000,01 a 5.000,00	198,83	261,97	257,91	268,06
da 5001,00 a 10.000,00	198,83	407,12	389,86	433,00
da 10.001,00 a 25.000,00	198,83	574,60	542,12	623,32
da 25.001,00 a 50.000,00	198,83	887,23	826,33	978,58
da 50.000,01 a 150000,00 o indeterminato	283,75	1.452,26	1.347,71	1.609,08
da 150.001,00 a 250.000,00	283,75	1.787,22	1.652,22	1.989,72
da 250.001,00 a 500.000,00	283,75	2.903,76	2.667,26	3.258,52
da 500.001,00 a 1.500.000,00	283,75	4.466,93	4.088,32	5.034,84
da 1.500.001,00 a 2.500.000,00	283,75	5.248,51	4.798,84	5.923,00
da 2.500.001,00 a 5.000.000,00	283,75	7.369,94	6.727,42	8.333,72



Concilia & Risolvi
Organismo di Mediazione
Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia

Oneri accessori

In conseguenza della sentenza Cass. n. 14684 del 2012, qualora, nel procedimento di mediazione il conciliatore faccia ricorso alla propria formazione professionale (ad esempio nel caso il conciliatore sia avvocato iscritto all'albo) si applica la rivalsa del 4% sui compensi di mediazione.

Decorrenza e validità

Il presente regolamento è in vigore dalla data indicata a piede di ciascuna pagina del presente e resta valido fino a pubblicazione degli aggiornamenti successivi.



Concilia & Risolvi
Organismo di Mediazione
[Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia](#)

Allegato B

Indirizzi e Riferimenti di "Concilia E Risolvi"

"**Concilia & Risolvi**" è l'Organismo di Conciliazione della società **Concilia & Risolvi S.R.L. Unipersonale**.

Iscrizione n.753 del Registro degli Organismi Privati di Conciliazione.

Il capitale della società è pari a 10.000,00 € (diecimila/00) e risulta interamente versato a norma di legge.

Iscrizione REA BA - 537827

Partita Iva e Codice fiscale 07174730726

Sede legale:

Andria (BT)

Via Enrico Dandolo n. 77/F

76123 Andria

Telefono 393.95.18.674

Fax 0883.56.97.19

Posta elettronica: segreteria@conciliaerisolvi.it

Indirizzo PEC: conciliaerisolvi@lexunpec.it

Sito web: www.conciliaerisolvi.it

Sedi operative:

I riferimenti e i recapiti delle sedi operative di Concilia & Risolvi sono disponibili sul sito www.conciliaerisolvi.it – sez. Contatti

Concilia e Risolvi
organismo di mediazione

n. 753 Registro del Ministero della Giustizia



Concilia & Risolvi
Organismo di Mediazione
Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia

Allegato C

Codice Europeo di Condotta dei Mediatori

I mediatori di “*Concilia E Risolvi*” aderiscono al codice di condotta redatto da un gruppo di esperti con l’assistenza della Commissione europea e presentato a Bruxelles il 2 luglio 2004

ART. 1 COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1. Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale,

veritiero e dignitoso.

ART. 2 INDEPENDENZA E IMPARZIALITÀ

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l’indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità



Concilia & Risolvi

Organismo di Mediazione

[Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia](#)

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

ART. 3 L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le

parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione;
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

ART. 4 RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.



Concilia & Risolvi

Organismo di Mediazione

Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE

Gentile Cliente,

il questionario che Le richiediamo di compilare è stato pensato per rilevare e informazioni che ci permetteranno di migliorare i nostri servizi.

Le chiediamo di restituirlo compilato in ogni sua parte alla segreteria di Concilia E Risolvi. La ringraziamo sin d'ora per la collaborazione.

Attività	Non soddisfacente (1)	Poco soddisfacente (2)	Buono (3)	Più che buono (4)	Ottimo (5)
Come giudica le informazioni ricevute per attivare la pratica					
Come giudica la chiarezza dei moduli che ha adoperato					
Come giudica l'assistenza del personale di segreteria con cui è entrato in contatto					
Come giudica il tempo messo a sua disposizione per illustrare la situazione nelle sessioni congiunte					
Come giudica il tempo messo a sua disposizione per illustrare le sue richieste nelle sessioni separate					

Concilia & Risolvi S.R.L. Unipersonale
Via Enrico Dandolo , 77/F 76123 Andria (BT)

tel. 393.95.18.674 – 0883.56.97.19
segreteria@conciliaerisolvi.it - www.conciliaerisolvi.it
pec: conciliaerisolvi@lexunpec.it



Concilia & Risolvi

Organismo di Mediazione

Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia

Come giudica complessivamente l'operato del Mediatore designato

Come giudica complessivamente il servizio reso dall'organismo

OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI:

Cognome _____ Nome _____ Firma _____

Luogo _____ Data _____

Procedura n. _____

Concilia & Risolvi S.R.L. Unipersonale
n. 753 Registro del Ministero della Giustizia
Via Enrico Dandolo, 77/F 76123 Andria (BT)
tel. 093.90.18.074 – 0883.30.91.19
segreteria@conciliaerisolvi.it - www.conciliaerisolvi.it
pec: conciliaerisolvi@lexunpec.it



Organismo di Mediazione
[Iscrizione n. 753 Registro del Ministero della Giustizia](#)

Allegato E – Calendario operativo della Segreteria

Di seguito si riporta il calendario operativo della Segreteria di “*Concilia E Risolvi*”,


Per la consegna diretta delle domande di attivazione delle procedure, la segreteria è operativa nei seguenti giorni ed orari:

Lunedì	ore 15,00 – 18,30
Martedì	ore 11,00 – 18,30
Mercoledì	ore 11,00 – 18,30
Giovedì	ore 11,00 – 15,30

Periodi di chiusura:

dal 23 Dicembre al 12 Gennaio

dal 1 Agosto 15 Agosto



Concilia e Risolvi
organismo di mediazione

[n. 753 Registro del Ministero della Giustizia](#)